

COMUNE DI CANALE MONTERANO

Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585
Telefono 06.9962401 - 06.99675132 – Fax 06.9962637 - 06.99679280



Regolamento

Gruppo Comunale Protezione Civile



Codice documento	REG-GRPRCI
Versione	1.0
Data	20-Gennaio-2018
Stato	Definitivo
Delibera di approvazione	N. 7 del 16/04/2018



MONTERANO
Riserva Naturale Regionale

P.E.C.: info@pec.comune.canalemonterano.rm.it
E mail: info@comune.canalemonterano.rm.it
Sito web: <http://www.comune.canalemonterano.rm.it/>



Comune Spighe Verdi



Indice

Titolo I	3
Art. 1 - Costituzione del Gruppo	3
Art. 2 - Partecipazione di altri soggetti.....	3
Art. 3 - Compiti, principi e sanzioni.....	3
Art. 4 - Compiti del Sindaco	4
Art. 5 - Vita del Gruppo	4
Art. 6 - Operatività del Gruppo, figure del Coordinatore e del Vicecoordinatore	4
Art. 7 - Resoconti dell'impiego	4
Art. 8 - Località di impiego.....	4
Art. 9 - Ammissioni e simboli.....	4
Art. 10 - Addestramento e materiali.....	5
Art. 11 - Diritti e doveri dei volontari	5
Art. 12 - Richieste rimborsi.....	5
Art. 13 - Collaborazione con gli altri Gruppi.....	5
Art. 14 - Norme finanziarie	5
Art. 15 - Disposizioni finali.....	6



Titolo I

Art. 1 - Costituzione del Gruppo.

1. È costituito il **Gruppo Comunale di Protezione Civile** del Comune di Canale Monterano.
2. Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego in cui verranno utilizzati. L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2 - Partecipazione di altri soggetti

1. Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il Consigliere/Assessore delegato, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi di Protezione Civile di altri comuni..

Art. 3 - Compiti, principi e sanzioni

1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225¹ (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*. Testo aggiornato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119), nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.
2. A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa, gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco e dal Consigliere/Assessore delegato e potranno comportare sanzioni graduate fino all'espulsione.

¹ ART.1 Servizio nazionale della protezione civile

È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

ART2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

ART.3 - Attività e compiti di protezione civile

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile



Art. 4 - Compiti del Sindaco

1. Il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale di Protezione Civile e di Responsabile unico del Gruppo:
 - ne dispone l'utilizzo;
 - individua l'organigramma del gruppo;
 - ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
 - può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
 - accetta le domande di adesione su proposta del Consigliere/Assessore delegato.

Art. 5 - Vita del Gruppo

1. Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 3 al Sindaco e al Consigliere/Assessore delegato.

Art. 6 - Operatività del Gruppo, figure del Coordinatore e del Vicecoordinatore

1. Il gruppo opera sotto la direzione del Coordinatore o del Vicecoordinatore, su esplicita disposizione del Sindaco o del Consigliere/Assessore delegato.
2. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste. Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da queste coordinato.

Art. 7 - Resoconti dell'impiego

1. L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla Sala Operativa della Regione Lazio. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in apposite relazioni indirizzate a protocollo al Sindaco, redatte dal Responsabile dell'Unità Operativa (RUO). Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia delle relazioni, o estratti delle stesse, saranno inviate al Servizio Protezione Civile della Regione Lazio (Sala Operativa Regionale).

Art. 8 - Località di impiego

1. Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza. Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Lazio o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 9 - Ammissioni e simboli

1. L'Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato, previo parere del Consigliere/Assessore delegato. Il Sindaco, in accordo con il Consigliere/Assessore delegato, può, con provvedimento motivato, negarne l'ammissione. I volontari devono essere immuni da precedenti e pendenze penali presso i competenti uffici giudiziari. I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.



Art. 10 - Addestramento e materiali

1. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività. Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale dovranno essere forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Gruppo ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune esclusivamente durante il servizio.

Art. 11 - Diritti e doveri dei volontari

1. Agli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale in vigore.
2. Gli appartenenti al Gruppo di Protezione Civile Comunale sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità personali. Sono altresì tenuti:
 - a rispettare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi del Comune;
 - a rispettare gli ordini di servizio emanati dal Coordinatore o Vice-coordinatore del Gruppo;
 - a partecipare alle riunioni periodiche;
 - a registrare i materiali usati in dotazione su apposito registro;
 - a compilare in ogni parte il foglio di uscita dell'automezzo.I volontari non possono:
 - svolgere alcuna attività contrastante con le finalità del gruppo;
 - accettare alcuna remunerazione per l'opera e l'attività svolta;
 - sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi di emergenza;
 - svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle attività di Protezione Civile.

Art. 12 - Richieste rimborsi

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 11 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia. Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 13 - Collaborazione con gli altri Gruppi

1. Sindaco e Consigliere/Assessore delegato, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo Intercomunale.

Art. 14 - Norme finanziarie

1. Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune. Nel Bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri per copertura assicurativa ed eventuali altre provate necessità. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
2. Nella parte entrata del Bilancio comunale viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o



donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo, raccolte in occasione di manifestazioni attinenti alla Protezione Civile.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili. Il presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema Protezione Civile. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il presente atto abroga e sostituisce il regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.22 del 29.03.2008.



ALLEGATO A

MODELLO DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CANALE MONTERANO

Al Signor Sindaco del Comune di Canale Monterano

OGGETTO

Domanda di ammissione al Gruppo Volontari di Protezione Civile.

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il _____
residente in _____, Via _____ nr. _____
telefono abitazione _____
telefono cellulare _____
e-mail _____
codice fiscale _____

CHIEDE

di essere ammesso nel Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di avere il godimento dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività esterne e/o interne;
- di essere pienamente consapevole che l'iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con il Comune di Canale Monterano e che mai potrà pretendere alcunché a corrispettivo della propria opera;
- di essere consapevole che tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione al gruppo non sarà restituita in caso di dimissione o espulsione dallo stesso;
- di essere in possesso della patente di guida
tipo: _____

All'uopo MANIFESTA



- la propria disponibilità a svolgere attività di protezione civile, volontariamente e senza fini di lucro e vantaggi personali;
- l'impegno a rispettare il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale.

AUTORIZZA

La trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di Protezione dei dati personali.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

1. Certificato di sana e robusta costituzione (per attività operative) rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL);
2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
3. N. 2 fotografie formato tessera.

Data e luogo

FIRMA